

**Comitato Regionale Lombardia**

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva
Tel. +39 027002091
Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 04 novembre 2025

OGGETTO: SENTENZA SU RICORSO N. 01/2025-2026

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE FIP LOMBARDIA
SENTENZA N. 01 2025/2026 RELATIVA AL RICORSO Nr. 1/2025**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale FIP Lombardia così composta:
Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Elena Celeste (Membro) – Avv. Sebastiano Campisi (Membro)

Relativamente al reclamo presentato da A.S.D. AleottiLab (cod. FIP 056184)Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul C.U. n. 346 del 17/10/2025, Divisione Regionale 3 – Girone H, gara n. 004933 del 16.10.2025, che ha disposto la perdita della gara (0-20) per "mancanza delle attrezzature di riserva o difettose nel funzionamento" (art. 40, comma 3 R.G.).

Esposizione dei fatti

La gara DR3 Maschile n. 004933 del 16.10.2025 si sarebbe dovuta disputare presso M6 Sport – Via Luigi Mengoni 5/A, Milano, tra AleottiLab Milano (società ospitante) e Boffalorello. Dal rapporto arbitrale risulta che, durante il riscaldamento, uno dei due canestri è rimasto bloccato all'altezza minibasket, a causa di un guasto al sistema di alzata e discesa del tabellone, rendendo impossibile l'utilizzo regolamentare della struttura. La società ospitante ha tentato senza successo di ripristinare il corretto funzionamento e ha contattato l'assistenza tecnica, che è intervenuta la mattina successiva, non essendo disponibile personale in orario serale. Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 346 del 17.10.2025, ha applicato l'art. 40, comma 3, Regolamento di Giustizia, ritenendo la società responsabile della mancanza di attrezzature di riserva e sanzionandola con la perdita della gara (0-20). L'Associazione reclamante, con rituale reclamo, ha chiesto la riforma della decisione di prime cure, deducendo fra l'altro che: il guasto al sistema di salita e discesa del canestro era imprevedibile e non rimediabile nell'immediato, la società si era attivata tempestivamente, le DOA 2025/2026 (art. 55.12, lett. G) limitano l'obbligo di attrezzature sostitutive alle categorie nazionali. Pertanto, il fatto doveva essere qualificato come **forza maggiore**. All'udienza da remoto del 24.10.2025 la reclamante compariva mediante proprio legale rappresentante pro tempore il quale, richiamandosi al proprio atto introduttivo, insisteva per l'accoglimento del reclamo in riforma della sentenza di prime cure.

Considerazioni in diritto

Il Giudice Sportivo ha fondato la propria decisione applicando la sanzione di cui all'art. 40, comma 3, Regolamento di Giustizia, disposizione che riguarda le attrezzature di riserva mancanti o difettose nel funzionamento. Tuttavia, come correttamente dedotto dalla reclamante, le Disposizioni Organizzative Annuali 2025/2026 (art. 55.12, lett. G) limitano tale obbligo alle sole categorie nazionali maschili e femminili. La Divisione Regionale 3 non rientra in tale previsione: pertanto, la fattispecie di cui al comma 3 del predetto articolo non è applicabile ai campionati dilettantistici. La decisione impugnata risulta quindi viziata da errore di diritto, avendo richiamato una norma non pertinente. Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art. 40, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia, che prevede, in caso di "guasto delle attrezzature principali", l'ammonizione della società ospitante. A parere della Corte, la corretta qualificazione della fattispecie impone un coordinamento tra l'art. 26 del Regolamento Esecutivo Gare e l'art. 40, comma



1, lett. a), del Regolamento di Giustizia. Ne consegue che, nelle ipotesi di inefficienza delle attrezzature indispensabili, il Giudice Sportivo deve applicare l'art. 40 R.G., individuando se ricorrono elementi di colpa o, viceversa, di forza maggiore. Nel caso di specie, come risulta dagli atti, la mancata disputa della gara è dipesa da un guasto improvviso e imprevedibile al sistema di alzata del canestro che si è inceppato, attrezzatura principale e indispensabile per la regolarità dell'incontro. Tale evento, per sua natura tecnica e meccanica, è oggettivamente imprevedibile e non imputabile alla società ospitante (identificandosi così quale causa di "forza maggiore"), la quale ha documentato di essersi attivata immediatamente per la risoluzione del problema. L'intervento tecnico è stato possibile solo il giorno successivo per motivi temporali e organizzativi indipendenti dalla volontà della società. L'evento, di natura meccanica e accidentale, è estraneo alla sfera di controllo della società ospitante. Pertanto, la Corte ritiene integrata una causa di forza maggiore, che ha determinato un guasto dell'attrezzatura indispensabile ai sensi dell'art. 40, comma 1, R.G., con conseguente ripetizione della gara e ammonizione della società ospitante (lett a) trattandosi di prima volta), in coerenza con i principi di proporzionalità e lealtà sportiva. In aggiunta a tali considerazioni, preme ricordare che l'ordinamento sportivo federali fonda anche su criteri di proporzionalità e sullo spirito di promozione dell'attività sportiva così come richiamato anche dallo Statuto FIP. L'applicazione rigida della sanzione di perdita gara, in assenza di colpa e in presenza di comportamento diligente contrasterebbe con tali principi. La Corte, anche in ossequio a tali presupposti, ritiene "ad abundantiam" anche più coerente con i valori federali sanzionare la società reclamante con l'ammonizione e disporre la ripetizione della gara, preservando la regolarità sportiva del campionato.

P.Q.M.

in parziale riforma del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di 1° grado nel C.U. n. 346 del 17.10.2025, dispone la ripetizione della gara n. 4933 del 16.10.2025 – Divisione Regionale 3 n. 7 del Girone I tra ALEOTTILAB MILANO e BOFFALORELLO, applicando alla società ALEOTTILAB MILANO la sanzione dell'ammonizione ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIP.

Dispone l'incameramento del 50% del contributo per le spese di giustizia, ordinando la restituzione del restante 50% in favore della reclamante.

Così deciso in Milano, 24 ottobre 2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.